L'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Vierin, fa presente che la legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta" è stata oggetto recente di modifiche legislative.

Evidenzia che l'articolo 25 della della l.r. 33/1973 stabilisce che la Giunta regionale approva le disposizioni particolari e procedurali, necessarie per la pratica applicazione delle norme di tale legge.

Ricorda che tali disposizioni sono state da ultimo approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3664 del 14/12/2007.

Ricorda altresì che, in relazione alla finanziabilità degli interventi che prevedono anche la realizzazione di un ampliamento volumetrico in applicazione della legge regionale 4 agosto 2009 n. 24 recante "*Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18.*", tenuto conto che tale ampliamento comporta già di per sé l'ottenimento di un beneficio in termini volumetrici sull'immobile, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2076 del 30 luglio 2010, ha deciso di non accordare ulteriori benefici economici ai richiedenti, e di valutare quindi i finanziamenti concedibili in tali casi secondo le seguenti modalità:

- negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che prevedono, in applicazione della l.r. 24/2009, anche la realizzazione di nuovi volumi al di fuori del sedime originario, non saranno finanziate le parti in ampliamento;
- negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che prevedono anche nuovi volumi in sopraelevazione, in applicazione della l.r. 24/2009, il finanziamento sarà calcolato conteggiando le sole superfici utili e/o non residenziali ricavabili mantenendo le quote originarie dell'immobile recuperato senza tener conto quindi della soprelevazione.

Fa presente che, viste le modifiche necessarie e ai fini di agevolare e semplificare la consultazione delle disposizioni da parte del cittadino – utente, si ritiene opportuno procedere all'integrale sostituzione delle disposizioni procedurali e particolari approvate con la DGR 3664/2007.

Evidenzia altresì che l'art 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 dispone al comma 1 che, *"al fine di garantire trasparenza e imparzialità all'azione amministrativa, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, determinano preventivamente, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione."*.

Sottopone all'esame della Giunta regionale, sotto forma di articolato, la proposta di semplificazione riportata nell'allegato A alla presente proposta di deliberazione inerente al testo delle disposizioni particolari e procedurali riferite ai procedimenti finalizzati all'ottenimento dei benefici previsti dal Capo I della legge regionale 33/1973.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra esposto dall' Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Vierin e su proposta del medesimo;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Capo del servizio edilizia residenziale dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 33/1973, le disposizioni particolari e procedurali riferite ai procedimenti finalizzati all'ottenimento dei benefici previsti dal Capo I della legge regionale 33/1973, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

2. di dare atto che le disposizioni di cui al punto uno sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 3664/2007;

3. di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione.

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PROCEDURALI RIFERITE AI PROCEDIMENTI PER L'OTTENIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI DAL CAPO I° DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33.

ART. 1
Struttura responsabile

1. Le domande dirette ad ottenere i benefici di cui al Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, debbono essere inoltrate all'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Servizio edilizia residenziale – struttura regionale competente, su apposita modulistica predisposta dalla stessa.

ART. 2
Presentazione delle domande

1. Le domande finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti dal Capo I della legge regionale 33/1973 sono presentate in competente bollo e devono pervenire complete di tutta la documentazione richiesta antecedentemente alla presentazione della denuncia di fine dei lavori per i quali si richiede il finanziamento.

ART. 3
Procedura istruttoria

1. La struttura regionale competente esamina le istanze di ammissione ai benefici entro novanta giorni dalla loro presentazione.

2. Nel determinare l'entità della spesa riconosciuta ammissibile per i previsti interventi di recupero si fa riferimento al valore unitario convenzionale, determinato con deliberazione della Giunta regionale, nel limite massimo del computo metrico-estimativo redatto da un tecnico professionista ed allegato alla domanda di mutuo, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

3. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che prevedono, in applicazione della l.r. 24/2009, la realizzazione di nuovi volumi al di fuori del sedime originario non saranno finanziate le parti in ampliamento.

4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che prevedono nuovi volumi in sopraelevazione, in applicazione della l.r. 24/2009, il finanziamento sarà calcolato conteggiando le sole superfici ricavabili mantenendo le quote originarie dell'immobile recuperato senza tener conto della sopraelevazione.

ART. 4
Ammissione ai benefici

1. Le domande ammissibili a beneficio saranno finanziate secondo l'ordine di presentazione.

2. Sulla base dell'istruttoria, la Giunta regionale approva gli interventi oggetto delle richieste di finanziamento fissandone l'importo, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 19 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

3. Previo accertamento delle disponibilità finanziarie il dirigente della struttura regionale competente concede con proprio provvedimento il mutuo alle condizioni approvate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

4. A seguito della pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma precedente, la struttura regionale competente provvede ad informare della definizione della pratica l'Assessorato del bilancio, finanze e patrimonio e l'Istituto di credito convenzionato prescelto affinché procedano agli atti necessari all'erogazione del mutuo concesso.

ART. 5
Documentazione

1. Al fine di comprovare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge all'atto della loro presentazione, le istanze devono essere corredate della seguente documentazione richiesta:
   a) modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto;
   b) certificato di destinazione urbanistica o dichiarazione rilasciata dal Comune attestante:
      - che l'immobile presenta le peculiarità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 33/1973;
      - la classificazione dell'immobile risultante dallo strumento urbanistico vigente ove tale classificazione sia stata approvata;
   c) copia dell'atto comprovante la proprietà dell'immobile oggetto di recupero e, se esistenti, delle planimetrie catastali delle unità immobiliari interessate;
   d) copia del titolo abilitativo alla trasformazione edilizia;
   e) progetto completo e quotato dell'immobile, anche su supporto informatico, come concessionato dal Comune, composto da:
      - piante, sezioni e prospetti di rilievo, con evidenziate in colore giallo le eventuali demolizioni previste;
      - piante, sezioni e prospetti illustranti la soluzione progettuale in duplice copia con evidenziati in colore rosso gli elementi da ricostruire;
      - relazione tecnica descrittiva completa di tabella analitica delle superfici residenziali e non residenziali finanziabili, distinte per unità immobiliari e eventuali relative quote di proprietà;

- documentazione fotografica a colori attestante la situazione dell'immobile;
- computo metrico estimativo relativo alle opere di recupero (con dettaglio degli eventuali ampliamenti di cui alla L.R. 24/2009), con indicazione, nel caso di più unità immobiliare, dell'incidenza delle spese per ogni singola unità immobiliare.

ART. 6

Modalità di erogazione e tempi di stipula dei contratti

1. I mutui aventi per oggetto il recupero sono erogati, previa acquisizione delle garanzie ritenute adeguate dall'ente erogatore, secondo le seguenti modalità:

   a) la prima quota a lavori iniziati, per una somma non superiore al 40% dell'ammontare complessivo del finanziamento, all'atto del perfezionamento del contratto preliminare di mutuo;

   b) la seconda e la terza quota al raggiungimento rispettivamente del 70% e del 90% dei lavori, previa verifica eseguita dai funzionari della struttura regionale competente;

   c) saldo del mutuo, previa verifica finale eseguita dai funzionari della struttura regionale competente, a seguito di accatastamento dell'immobile, presentazione del certificato di agibilità e stipulazione del contratto definitivo di mutuo;

   d) l'eventuale quota di mutuo avente per oggetto l'acquisto dell'immobile da recuperare, è erogata, in unica soluzione, contestualmente ad una delle precedenti quote a condizione che le garanzie offerte siano ritenute adeguate dall'ente erogatore.

2. In assenza del certificato di agibilità, entro i 48 mesi dalla stipula del contratto preliminare di mutuo, la struttura regionale competente può acquisire la sola richiesta di rilascio del certificato per inoltrare all'istituto mutuante la documentazione ai fini della stipula del contratto definitivo di mutuo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 33/1973.

ART. 7

Variazioni catastali e vincoli

1. Le unità immobiliari e le relative pertinenze non possono essere oggetto di variazioni catastali se non previa estinzione anticipata della relativa quota di mutuo, nel rispetto dei vincoli d'inalienabilità e destinazione di cui all'articolo 22 della legge regionale 33/1973.